

via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA

Indirizzo Internet: www.usaccliroma.it

tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103

email: calcio@usaccliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n.6 del 21 febbraio 2025

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD NOVA VIRTUS D20 - avverso assegnazione gara perduta per 0-3 e inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva fino al 20/12/2024 a carico di Righetti Valentino.

US ACLI Roma Cup. Gara: Nova Virtus D20 - Pronto Taxi 6645 del 16 novembre 2024. Comunicato Ufficiale n.4 del 7 dicembre 2024. Procedimento 6/A.

Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Nova Virtus D20, in persona del proprio Presidente, impugna la delibera del Giudice Sportivo in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara sarebbe incorso in errore nell'aver trascritto di suo pugno, solo su una delle due distinte, durante le operazioni preliminari alla gara, il nominativo del calciatore D'Accadia Dentice Andrea, tesserato in atto squalificato (vds. C.U. n.7 del 3/2/2024 stagione sportiva 2023/24 e C.U. n.1 del 19/10/2024 stagione sportiva 2024/25), peraltro Presidente della Società.

Fa presente, il reclamante Presidente, a sostegno della sua lunga e articolata tesi difensiva, di avere predisposto le distinte gara *“dove, so per certo che non è stampato il mio nominativo, poichè... omissis... è mio uso prestampare tutto da computer”*.

Ciò, in quanto *“non avendo noi quest'anno (ma anche altri anni) né dirigenti, né mister in panchina, mi occupo io stesso della consegna di tesserini, liste e contanti pre gara, purtroppo anche quando non gioco”*.

Nell'ammettere che tale tipo di condotta è certamente censurabile, e messa in atto anche in precedenti analoghe situazioni in cui si trovava nella medesima condizione di squalificato o inibito a svolgere attività in seno all'Ente di Promozione, per la quale si rimette al giudizio di questa Commissione, riafferma ancora il Presidente del sodalizio la richiesta di confermare il risultato conseguito in campo, *“perché la squadra non deve in alcun modo pagare il fatto che ho consegnato le liste da squalificato, visto che comunque non comporta alcun impatto su quanto avvenuto in campo”*.

Limitatamente al secondo motivo del gravame, circa l'inibizione del sig. Righetti, riconoscendo non sussistenti i tempi per consentire allo stesso la disputa della successiva gara di Coppa, stante l'imminente disputa, ne chiede comunque l'annullamento *“a dimostrazione che non ha fatto nulla di irregolare o antisportivo”*.

Si riserva, infine ancora l'appellante a vedersi costretta ad agire per vie legali nei confronti dei soli Ufficiali di gara, nulla avendo *“contro Il giudizio del Giudice Sportivo, che si avvale del resoconto del*

ddg e non può sapere come sono andate effettivamente le cose”, qualora non dovesse statuirsi, in questa sede, l’accoglimento del gravame che, diversamente, andrebbe a ledere onorabilità, sportività e buon nome della stessa società ricorrente.

Fin qui il reclamo.

La Commissione Disciplinare, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art.61, comma 1, del C.G.S. della FIGC, fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che sulla distinta prestampata digitalmente della società Nova Virtus D20 allegata al referto è effettivamente riportato, con inserimento successivo a penna quale calciatore n.11 tale Dentice Andrea (e non Dentice d’Accadia Andrea come risultante al tesseramento), con identico numero di documento già riportato sulle precedenti distinte gare della Società riconducibile allo stesso Dentice D’Accadia, ma con numero di tessera US Acli di altro tesserato, nella fattispecie tale sig. Provenzani Federico, successivamente depennato dall’elenco ove era stato originariamente inserito.

Nell’ambito del presente procedimento, è stata anche acquisita la copia della distinta gara in possesso della consorella (Pronto Taxi 6645), regolarmente sottoscritta anche dall’arbitro ove, invece, il nominativo del D’Accadia non è riportato.

Orbene, tale incongruenza appare ancora più evidente dalla lettura del supplemento di rapporto richiesto opportunamente dal Giudice di 1° esame all’arbitro che riporta un numero di tessera US Acli del D’Accadia, ancora diverso rispetto a quello inserito sulla distinta gara allegata al referto.

Non può, pertanto, questa Commissione che accogliere il reclamo presentato dalla Società Nova Virtus D20, stante le numerose incongruenze evidenziate dalla lettura degli atti che non possono, al di là di ogni ragionevole dubbio, accertare la presenza in campo del D’Accadia, né tantomeno potersi dimostrare colui che ha effettivamente modificato una sola distinta gara che, da una prima sommaria valutazione grafica, non sembrerebbe soggetto appartenente alla reclamante.

Per quanto attiene alla inibizione a carico del sig. Righetti Valentino, stante l’improcedibilità temporale dovuta ai termini, non può che stabilirsi l’annullamento della stessa, ai soli fini dell’aggiornamento della classifica di Coppa Disciplina.

In ragione di quanto sopra esposto, il gravame può trovare accoglimento con conferma del risultato conseguito in campo e l’annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati in questione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie in ricorso e, per l’effetto, conferma il risultato conseguito in campo (4-4);

annulla la giornata di squalifica a carico del calciatore Dentice D’Accadia Andrea, al quale residuano pertanto, alla data di disputa della gara in oggetto (16/11/2024), ancora 7 (sette) gare di squalifica e l’inibizione a carico del sig. Righetti Valentino, ai soli fini del punteggio in Coppa Disciplina;

infligge l’ammenda di euro 25,00 a carico della Società Nova Virtus D20, per la indebita presenza negli spogliatoi del sig. Dentice D’Accadia Andrea.

Per l’effetto, dispone restituirsi il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari ad 80,00 euro.

Dispone, infine, la trasmissione degli atti dall’Organo Tecnico del US Acli di Roma per quanto di sua competenza.

Pubblicato in Roma il 21/02/2025

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE